

STATUTO

dell'Associazione Culturale

ARTEFOLK

ART. 1 – E' costituita con sede a Torino, l'Associazione Culturale che assume la denominazione di "Artefolk".

ART. 2 – L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere culturale, volontario, democratico e non persegue finalità di lucro.

ART. 3 - Sono scopi dell'Associazione:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei/le cittadini/e, promuovendo la democrazia, la solidarietà nei rapporti umani, la comunicazione anche con altre culture e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- b) promuovere la creazione di eventi e spazi culturali atti a soddisfare il desiderio e la necessità di espressione collettiva ed individuale, intesa come bisogno primario di ogni uomo, sempre nel rispetto di ogni individuo;
- c) favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, di formazione e di informazione; organizzare iniziative, servizi, viaggi e scambi, attività culturali, artistiche, sportive, turistiche, della ricerca di tradizioni popolari, culinarie e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei/le soci/e e dei/le cittadini/e, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, mezzi di comunicazione, cooperative, che non siano in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 4 – Il numero dei/le soci/e è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti/e i/le cittadini/e, senza distinzione di sesso, età, religione.

ART. 5 – Per essere ammessi a socio/a è necessario:

- 1) formulare richiesta al Direttivo o al Presidente indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6 – La richiesta di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale e ad agire tutti i diritti elettorali attivi e passivi, a prendere parte alle riunioni e alle attività, e di partecipare a tutte le istanze di vita democratica dell'Associazione. L'adesione all'associazione ha durata annuale e può essere rinnovata senza limiti, quindi si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 7 – I/le soci/e hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

ART. 8 – I/le soci/e sono tenuti/e:

- al pagamento della quota sociale; la quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota sociale o contributo associativo non è rivalutabile;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni presi dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART. 9 – I/le soci/e possono essere espulsi/e o radiati/e per i seguenti motivi quando:

- a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organi sociali;
- b) si rendano morosi/e nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) sia accertato che un/una socio/a impegnato in una disciplina effettui opere di discredito nei confronti degli/le altri/e soci/e impegnati a svolgere attività collaterali all'interno dell'Associazione;
- e) sia accertato che un/una socio/a impegnato/a a svolgere attività nell'Associazione, usi la medesima per attingere nominativi a scopo di lucro personale.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei/le suoi/sue componenti. I/le soci/e radiati/e per morosità potranno dietro domanda essere riammessi/e dopo aver pagato la quota sociale. Tali

ammissioni saranno deliberate dal primo Consiglio Direttivo. Le somme versate per la quota sociale non saranno rimborsate in nessun caso.

ART. 10 – Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- a) le quote annuali di adesione e tesseramento per i/le soci/e, nonché i contributi volontari corrisposti dagli/le stessi/e;
- b) i proventi derivanti dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio;
- c) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- d) i contributi di consorzi e aziende di servizio e produzione;
- e) i contributi pubblici e privati.

ART. 11 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) le quote di partecipazione in aziende private che abbiano fini comuni a quelli definiti dal presente Statuto.

ART. 12 – Il bilancio di durata annuale comprende l'esercizio sociale dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale deve essere approvato dall'Assemblea dei soci un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio concluso.

ART. 13 – Il residuo attivo sarà devoluto come segue:

- il 10% a fondo riserva;
- il rimanente a disposizione nel bilancio di previsione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per i nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. All'uopo si fa espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utile avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 14 – Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei/le soci/e, il Consiglio Direttivo, il/la Vicepresidente, il/la Presidente. Gli organi amministrativi sono eletti liberamente, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 15 – L'organo sociale "Assemblea dei soci", associati o partecipanti, è sovrano.

Le assemblee dei/le soci/e possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal/la Presidente con preavviso di gg.10 mediante annuncio scritto affisso all'interno della sede sociale ed operativa o tramite lettera oppure altre forme idonee a garantire la massima pubblicità. L'annuncio deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno. Le assemblee inoltre possono essere richieste con motivazione scritta da almeno 1/5 dei/le soci/e convocate dal/la Presidente entro 30 gg dalla richiesta. Deve inoltre essere garantita idonea forma di pubblicità, mediante ampia illustrazione all'assemblea dei/le soci/e ed affissione all'interno della sede sociale e operativa, delle deliberazioni degli organi sociali, dei bilanci e dei rendiconti.

ART. 16 – In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/le soci/e. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei/le presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei/le partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 17 – L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 luglio al 30 novembre successivo. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo secondo la scadenza prevista;
- elegge il Consiglio dei/le sindaci/chesse revisori/e, se previsto in apposito regolamento dell'Associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma secondo dell'art. 13 del presente Statuto.

ART. 18 – L'Assemblea straordinaria può essere convocata (con le modalità di cui agli artt. 15 e 16) per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, o su quant'altro non rientrante tra i compiti dell'assemblea ordinaria.

ART. 19 – Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei/le presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

ART. 20 – L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/una Presidente nominato/a dall'Assemblea stessa; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 21 – Non sono ammesse deleghe.

ART. 22 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 eletti/e fra i soci/e. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i/le suoi/sue componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge il/la presidente, il/la vicepresidente, il/la tesoriere e fissa le responsabilità degli/Ile altri/e consiglieri/e in ordine alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei proprio fini sociali. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri/e componenti fino ad un massimo di 1/3.

ART. 23 – il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei/Ile consiglieri/e; in assenza del/Ila presidente la riunione sarà presieduta dal/Ila vicepresidente.

ART. 24 – Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei/Ile soci/e;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo;
- compilare i progetti per l'impegno dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei/Ile soci/e;
- favorire la partecipazione dei/Ile soci/e alle attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo;
- è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'associazione all'interno del comune di Torino.

ART. 25 – Il/la presidente ha la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti e le operazioni bancarie. In caso di assenza o di impedimento del/Ila Presidente tutte le mansioni di lui/lei spettano al/Ila vicepresidente.

ART. 26 – In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, da devolvere ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO